

LA “LEGGE SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” DELL’UE COME PUNTO DI ARRIVO E DI PARTENZA DEI PROCESSI DI CO-REGOLAZIONE\*

GABRIELE RUGANI\*\*

**Sommario**

1. Introduzione: una panoramica dell’*iter legis* della “legge sull’intelligenza artificiale”. – 2. La “legge sull’intelligenza artificiale” come punto di arrivo del processo di co-regolazione: il dialogo con gli *stakeholder* avviato fin dal 2018. – 3. La “legge sull’intelligenza artificiale” come punto di partenza di successivi processi di co-regolazione: il ruolo delle *regulatory sandboxes*. – 4. Riflessioni conclusive: la “legge sull’intelligenza artificiale” come uno strumento di promozione di una specifica modalità di regolamentazione dell’IA.

**Abstract**

*This contribution intends to focus on a specific aspect of the ‘Artificial Intelligence Act’ proposed by the European Commission in 2021, namely the relationship between this instrument and the issue of co-regulation. First of all, a general overview of the related legislative process will be necessary, starting with the Proposal submitted by the Commission, passing through the positions adopted by the Council and the European Parliament and arriving at the political agreement reached by the two co-legislators. Entering then into the heart of the discussion, it will be possible to highlight how the ‘Artificial Intelligence Act’ represents both a ‘point of arrival’ and a ‘point of departure’ of co-regulation in the field of AI. Point of arrival, because such an instrument is the result of a long and articulated process of stakeholder consultation, which took place within the EU institutions starting in 2018 and intensified after the Commission’s 2020 White Paper. A starting point, since, in order to better regulate the delicate subject of AI, it seeks to foster dialogue between national public authorities and stakeholders through additional, even atypical, modes of co-regulation: among these, regulatory sandboxes stand out in particular. In conclusion, it will therefore be possible to carry out some reflections on how the ‘Artificial Intelligence Act’ not only intends to dictate a discipline on AI, but even to promote throughout the Union a specific way of regulating this matter.*

**Suggerimento di citazione**

G. RUGANI, *La “legge sull’intelligenza artificiale” dell’UE come punto di arrivo e di partenza dei processi di co-regolazione*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2024. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

\* Il presente contributo costituisce la rielaborazione della relazione preparata per il Convegno finale del Progetto PRIN 2017 *Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.RE TECH) tenutosi a Firenze l’8 e 9 febbraio 2024 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze.

\*\* Assegnista di ricerca post-dottorale in Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Pisa. Contatto: [gabriele.rugani@jus.unipi.it](mailto:gabriele.rugani@jus.unipi.it)

### 1. Introduzione: una panoramica dell’*iter legis* della “legge sull’intelligenza artificiale”

La presente trattazione intende focalizzarsi sul noto Regolamento “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale)”<sup>1</sup>, ancor meglio conosciuto come “*AI Act*”, proposto nel 2021 dalla Commissione europea. Preliminarmente, si renderà dunque indispensabile svolgere una panoramica generale della relativa procedura legislativa. Il contributo, tuttavia, non ha la pretesa di esaminare dettagliatamente l’intera disciplina dettata da tale strumento, né quella di giungere a conclusioni di portata generale sullo stesso, operazioni per cui si rimanda a sedi più opportune<sup>2</sup>.

Piuttosto, in questo contesto l’intenzione è quella di concentrarsi su uno specifico aspetto della “legge sull’intelligenza artificiale”, ovvero sia il rapporto di quest’ultima con il tema della co-regolazione. Sul punto, ancor più in particolare, si rileverà come il suddetto rapporto abbia in realtà non solo una, ma ben due differenti sfaccettature: da un lato, il Regolamento può essere indubbiamente considerato come il “punto di arrivo” di un lungo processo di co-regolazione, che ha visto il coinvolgimento di un gran numero di portatori di interessi; dall’altro lato, l’*AI Act* può anche essere definito come il “punto di partenza” di ulteriori processi di co-regolazione: come si vedrà, con strumenti *ad hoc* cerca infatti di incentivare il dialogo a livello nazionale tra autorità pubbliche e *stakeholder*, al fine di meglio disciplinare la delicata materia dell’IA. Al termine di un simile *excursus*, sarà quindi possibile svolgere alcune riflessioni conclusive sull’argomento.

Come anticipato, tuttavia, prima di addentrarsi nel cuore della trattazione è necessaria una panoramica dell’*iter legis* del Regolamento. Già in data 19 febbraio 2020, all’interno del “Libro bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, la Commissione europea aveva preannunciato un’iniziativa finalizzata all’adozione di un “quadro

<sup>1</sup> L’espressione “legge sull’intelligenza artificiale” (in lingua inglese, “*Artificial Intelligence Act*”) è contenuta nell’intitolazione dello strumento medesimo, fin dalla Proposta della Commissione europea, e di conseguenza verrà utilizzata anche nel presente contributo. Giova tuttavia precisare che, da un punto di vista giuridico, si tratta di un “regolamento” (in lingua inglese, “*regulation*”) di cui all’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

<sup>2</sup> In dottrina, sul Regolamento “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” (c.d. “*AI Act*”), v. *inter alios*: C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, 415 ss.; M. KOP, *EU Artificial Intelligence Act: The European Approach to AI*, in *Transatlantic Antitrust and IPR Developments*, 2021; B. TOWNSEND, *Decoding the Proposed European Union Artificial Intelligence Act*, in *American Society of International Law (ASIL) Insights*, 2021; M. VEALE, F.Z. BORGESIU, *Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act*, in *Computer Law Review International*, 2021, 97 ss.; W.G. VOSS, *AI Act: the European Union’s Proposed Framework Regulation for Artificial Intelligence Governance*, in *Journal of Internet Law*, 2021, 7 ss..

normativo europeo chiaro”, il quale “rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e delle imprese nell’IA e accelererebbe quindi l’adozione della tecnologia”.<sup>3</sup>

Così, in data 21 aprile 2021, la Commissione ha presentato la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”<sup>4</sup>. Essa ha abbracciato quello che è stato esplicitamente definito come un “approccio basato sul rischio”<sup>5</sup>, classificato in rischio “inaccettabile”, rischio “alto” e rischio “basso o minimo”<sup>6</sup>.

Nello specifico, la Commissione ha proposto, per le pratiche di IA da cui deriva un rischio “inaccettabile”, un radicale divieto<sup>7</sup>; per i sistemi che creano un rischio “alto” per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche, la necessità di rispettare determinati requisiti obbligatori<sup>8</sup>; per le situazioni in cui livello di rischio non ricade nelle prime due categorie, obblighi di trasparenza in determinati casi<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Libro bianco della Commissione europea “sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, 19 febbraio 2020, COM/2020/65 final, p. 11.

<sup>4</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, 21 aprile 2021, COM/2021/206 final.

<sup>5</sup> In dottrina, sull’approccio basato sul rischio (nella Proposta di Regolamento “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” e non solo), v. *inter alios*: G. DE GREGORIO, P. DUNN, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in *Common Market Law Review*, 2022, 473 ss..

<sup>6</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, cit., p. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*, in base a cui: “[...] L’elenco delle pratiche vietate di cui al titolo II comprende tutti i sistemi di IA il cui uso è considerato inaccettabile in quanto contrario ai valori dell’Unione, ad esempio perché viola i diritti fondamentali. I divieti riguardano pratiche che presentano un elevato potenziale in termini di manipolazione delle persone attraverso tecniche subliminali, senza che tali persone ne siano consapevoli, oppure di sfruttamento delle vulnerabilità di specifici gruppi vulnerabili, quali i minori o le persone con disabilità, al fine di distorcerne materialmente il comportamento in maniera tale da provocare loro o a un’altra persona un danno psicologico o fisico. Altre pratiche manipolative o di sfruttamento che interessano gli adulti che potrebbero essere facilitate dai sistemi di IA potrebbero essere soggette alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, tutela dei consumatori e servizi digitali, che garantisce che le persone fisiche siano adeguatamente informate e dispongano della libera scelta di non essere soggette a profilazione o ad altre pratiche che potrebbero influire sul loro comportamento. La proposta vieta altresì l’attribuzione di un punteggio sociale basato sull’IA per finalità generali da parte di autorità pubbliche. È infine vietato anche il ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto, fatta salva l’applicazione di talune eccezioni limitate [...]”.

<sup>8</sup> *Ibid.*, pp. 14-16, in base a cui: “[...] Il titolo III contiene regole specifiche per i sistemi di IA che creano un rischio alto per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche. In linea con un approccio basato sul rischio, tali sistemi di IA ad alto rischio sono consentiti sul mercato europeo subordinatamente al rispetto di determinati requisiti obbligatori e ad una valutazione della conformità ex ante. La classificazione di un sistema di IA come ad alto rischio si

In data 6 dicembre 2022, il Consiglio ha adottato il proprio “Orientamento generale” sulla Proposta, contenente disposizioni finalizzate, *inter alia*, a impedire la classificazione nella categoria del rischio “alto” di sistemi di IA che non presentano il rischio di causare gravi violazioni dei diritti fondamentali o altri rischi significativi; nonché a chiarire e semplificare molti dei requisiti per i sistemi di IA a rischio alto, in modo tale da renderli tecnicamente più realizzabili e meno onerosi per i portatori di interessi<sup>10</sup>. Qualche mese dopo, in data 14 giugno 2023, anche il Parlamento europeo ha adottato ad ampia maggioranza la propria posizione negoziale, proponendo invece, tra le altre cose, di ampliare l’elenco dei sistemi di IA vietati, nonché quello delle applicazioni ad alto rischio<sup>11</sup>.

basa sulla sua finalità prevista, in linea con la normativa vigente dell’UE in materia di sicurezza dei prodotti. Di conseguenza la classificazione come ad alto rischio non dipende solo dalla funzione svolta dal sistema di IA, ma anche dalle finalità e modalità specifiche di utilizzo di tale sistema. Il capo 1 del titolo III fissa le regole di classificazione e individua due categorie principali di sistemi di IA ad alto rischio: - i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità ex ante da parte di terzi; - altri sistemi di IA indipendenti che presentano implicazioni principalmente in relazione ai diritti fondamentali esplicitamente elencati nell’allegato III. Tale elenco di sistemi di IA ad alto rischio di cui all’allegato III contiene un numero limitato di sistemi di IA i cui rischi si sono già concretizzati o potrebbero concretizzarsi nel prossimo futuro. Al fine di assicurare che il regolamento possa essere adattato agli usi e alle applicazioni emergenti dell’intelligenza artificiale, la Commissione può ampliare l’elenco dei sistemi di IA ad alto rischio utilizzati all’interno di alcuni settori predefiniti, applicando una serie di criteri e una metodologia di valutazione dei rischi [...]”.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 16, in base a cui: “[...] Il titolo IV si concentra su determinati sistemi di IA al fine di tenere conto dei rischi specifici di manipolazione che essi comportano. Gli obblighi di trasparenza si applicheranno ai sistemi che: i) interagiscono con gli esseri umani; ii) sono utilizzati per rilevare emozioni o stabilire un’associazione con categorie (sociali) sulla base di dati biometrici; oppure iii) generano o manipolano contenuti (“deep fake”). Quando interagiscono con un sistema di IA o le loro emozioni o caratteristiche vengono riconosciute attraverso mezzi automatizzati, le persone devono esserne informate. Se un sistema di IA viene utilizzato per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a contenuti autentici, dovrebbe essere previsto l’obbligo di rivelare che tali contenuti sono generati ricorrendo a mezzi automatizzati, fatte salve le eccezioni per finalità legittime (attività di contrasto, libertà di espressione). Ciò consente alle persone di compiere scelte informate o di compiere un passo indietro rispetto a una determinata situazione [...]”.

<sup>10</sup> Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale del Consiglio dal titolo “Normativa sull’intelligenza artificiale: il Consiglio chiede di promuovere un’IA sicura che rispetti i diritti fondamentali”, pubblicata in data 6 dicembre 2022 e disponibile al seguente link: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/06/artificial-intelligence-act-council-calls-for-promoting-safe-ai-that-respects-fundamental-rights/>

<sup>11</sup> Il testo del Parlamento ha proposto di vietare: l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico (senza eccezioni); l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “*a posteriori*” in spazi accessibili al pubblico, se non previa autorizzazione giudiziaria e strettamente necessario per investigare uno specifico reato grave; i sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili (ad esempio genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico); i sistemi di polizia predittiva (basati su profilazione, ubicazione o comportamenti criminali passati); i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati

In buona sostanza, se il Consiglio è parso più attento a promuovere lo sviluppo dei sistemi di IA e a rendere il testo più vicino alle esigenze delle imprese, il Parlamento europeo è sembrato invece più sensibile alle istanze di protezione dei diritti dei cittadini e dei consumatori. Per poter giungere all'approvazione della “legge sull'intelligenza artificiale”, era dunque necessario trovare un punto di incontro, negoziando un testo condiviso<sup>12</sup>. Tale accordo politico tra i due co-legislatori è stato infine raggiunto in data 9 dicembre 2023 ed è stato definito dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen come “un momento storico”<sup>13</sup>.

Il testo frutto del suddetto accordo – che definisce un “sistema di IA” come “un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali” (art. 3, n. 1) – conferma l'approccio basato sul rischio di cui alla Proposta.

Risultano dunque vietate dal Capo II del Regolamento (art. 5) le pratiche di IA da cui deriva un rischio “inaccettabile”: tra queste, a titolo esemplificativo, i sistemi che utilizzano tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona, pregiudicandone in modo considerevole la capacità di prendere una decisione informata e inducendola pertanto a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, provocando un danno significa-

dalle forze dell'ordine, nella gestione delle frontiere, nel luogo di lavoro e negli istituti d'istruzione; e l'estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale (in violazione dei diritti umani e del diritto alla *privacy*). Il testo del Parlamento ha inoltre proposto di includere nella classificazione delle applicazioni ad alto rischio anche i sistemi di IA che comportano danni significativi per la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali delle persone o l'ambiente, nonché i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per influenzare gli elettori e l'esito delle elezioni e i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di social media (con oltre 45 milioni di utenti). Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale del Parlamento europeo dal titolo “Intelligenza artificiale: deputati pronti a negoziare le prime norme per un'IA sicura e trasparente”, pubblicata in data 14 giugno 2023 e disponibile al seguente link: <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230609IPR96212/deputati-pronti-a-negoziare-le-prime-norme-per-un-ia-sicura-e-trasparente>

<sup>12</sup> Sul punto, mi sia concesso fare rinvio a: G. RUGANI, *The European Parliament's Position on the AI Act: a human rights-oriented approach and an attempt to regulate generative AI systems*, in *BlogDUE*, 5 luglio 2023. V. anche, *inter alios*: C. DJEFFAL, *The EU AI Act at a crossroads: generative AI as a challenge for regulation*, in *European Law Blog*, 24 luglio 2023.

<sup>13</sup> Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale della Commissione europea dal titolo “Soddisfazione della Commissione per l'accordo politico sulla legge sull'intelligenza artificiale”, pubblicata in data 9 dicembre 2023 e aggiornata in data 10 dicembre 2023, disponibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_23\\_6473](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_6473)

tivo (art. 5, par. 1, lett. a); nonché i sistemi che sfruttano le vulnerabilità di una persona, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona, provocando un danno significativo (art. 5, par. 1, lett. b). Il Regolamento proibisce anche l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, ma con alcune eccezioni (art. 5, par. 1, lett. h): su quest’ultimo aspetto, non è stato accolto il suggerimento del Parlamento europeo, che aveva proposto un divieto *tout court*.

I sistemi di IA da cui deriva un rischio “alto”, invece, ai sensi del Capo III (artt. 6-49) possono essere immessi sul mercato dell’Unione, messi in servizio o utilizzati solo qualora soddisfino determinati requisiti obbligatori e prevedano *inter alia* misure di attenuazione dei rischi, set di dati di alta qualità, la registrazione delle attività, una documentazione dettagliata, informazioni chiare per gli utenti, sorveglianza umana e un livello adeguato di robustezza, accuratezza e cibersecurity. Si precisa che vi sono due categorie principali di sistemi di IA ad alto rischio: da un lato, i sistemi di IA destinati ad essere utilizzati come componenti di sicurezza di prodotti soggetti a valutazione della conformità *ex ante* da parte di terzi (art. 6, par. 1); dall’altro, ulteriori sistemi indipendenti che presentano implicazioni principalmente in relazione ai diritti fondamentali (art. 6, par. 2). Questi ultimi sono esplicitamente elencati nell’Allegato III al Regolamento, dedicato proprio ai “Sistemi di IA ad alto rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 2”: in tale lista figurano pure alcune applicazioni non presenti nella Proposta della Commissione, ma inserite su iniziativa del Parlamento, come quelle utilizzate per influenzare gli elettori e l’esito delle elezioni.

Qualora poi i rischi siano minimi o nulli, il Capo IV dell’*AI Act* (art. 50) prevede, in determinati casi, certi obblighi di trasparenza.

Sono altresì presenti, all’interno del Capo V (artt. 51-56), norme che disciplinano i c.d. “modelli di IA per finalità generali” (come ChatGPT), anch’esse aggiunte soprattutto su impulso del Parlamento europeo, nonché, nel Capo XII (artt. 99-101), sanzioni che si attestano su una via di mezzo tra quelle proposte dalla Commissione (e condivise dal Consiglio), e quelle – più alte – indicate dal Parlamento<sup>14</sup>.

Nel momento in cui si scrive, si attende solo la definitiva adozione dell’atto da parte delle istituzioni dell’Unione.

<sup>14</sup> *Ibid.*.

## 2. La “legge sull’intelligenza artificiale” come punto di arrivo del processo di co-regolazione: il dialogo con gli *stakeholder* avviato fin dal 2018

Dopo aver offerto una panoramica sull’*iter* di approvazione del Regolamento, si cercherà ora di comprendere le ragioni per cui si è detto che la “legge sull’intelligenza artificiale” rappresenta tanto il punto di arrivo di un ampio e articolato processo di co-regolazione, quanto il punto di partenza di una co-regolazione successiva. Si partirà, ovviamente, dal primo aspetto.

Quando si parla di intelligenza artificiale, occorre sempre tenere a mente che in tale ambito coinvolgere i portatori di interessi nella regolazione si rivela per l’Unione europea particolarmente cruciale. Infatti, da un lato, il dialogo con gli *stakeholder* ha come sempre la finalità di aumentare la legittimazione democratica dei processi decisionali dell’UE, rappresentando tutti i soggetti interessati all’oggetto dei medesimi e contrastando così la diffusa percezione del *deficit* democratico dell’Unione medesima<sup>15</sup>. Dall’altro lato, non si deve dimenticare che si ha a che fare con una materia particolarmente tecnica e complessa, in cui non si può prescindere dall’apporto degli specialisti del settore: proprio per questo, nell’ambito di cui trattasi, la consultazione dei portatori di interessi ha anche un’altra funzione, con ogni probabilità addirittura prevalente rispetto alla prima, ovvero quella di aumentare l’efficacia dei suddetti processi decisionali UE, iniettando negli stessi le competenze e l’esperienza di cui dispongono *stakeholder* quali imprese, ONG e non solo<sup>16</sup>.

Per le suesposte ragioni, è apparso subito chiaro come in tema di intelligenza artificiale fosse indispensabile per l’Unione europea riservare ai soggetti interessati un’ampia considerazione. Autorevole dottrina, ad esempio, ha sostenuto la necessità della c.d. “auto-regolazione monitorata” (“*monitored self-regulation*”) da parte della Commissione: agendo alla stregua di autorità supervisore, quest’ultima dovrebbe, in primo luogo, valutare i servizi offerti ai cittadini europei al giorno d’oggi, nonché la loro probabile evoluzione nel tempo; nel caso in cui l’auto-regolazione monitorata si riveli inefficace, poi, la Commissione dovrebbe considerare l’opportunità di azioni ulteriori<sup>17</sup>, e il ricorso a vere e proprie forme di co-regolazione (“*co-*

<sup>15</sup> Sul *deficit* democratico delle istituzioni UE v., *inter alios*: C. NEUHOLD, *Democratic Deficit in the European Union*, in *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, 2020.

<sup>16</sup> Sul punto v., *inter alios*, E. TRAMONTANA, *Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale*, CEDAM, Padova, 2013.

<sup>17</sup> A. RENDA, *Artificial Intelligence: Ethics, governance and policy challenges*, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bruxelles, 2019, 73, in cui si definisce la “*monitored self-regulation*” come segue: “*The European Commission should first evaluate the services offered to EU citizens today and their likely evolution over time. And only if it emerges that those services are unlikely to comply [...], should the Commission consider more policy actions [...]*”. Sul punto v. anche: U. PAGALLO, P. CASANOVAS, R. MADELIN, *The middle-out approach: assessing models of legal govern-*

*regulation*)<sup>18</sup>. In ogni caso, in presenza sia di auto-regolazione monitorata, sia ovviamente di co-regolazione dell’IA, sarebbe comunque indispensabile la costante cooperazione della Commissione medesima (e più in generale delle istituzioni dell’UE) con i privati<sup>19</sup>.

Ed effettivamente, fin dalle primissime iniziative in materia di IA, la Commissione europea ha dimostrato di avere ben presenti le suesposte esigenze di coinvolgimento degli interessati nella regolamentazione del settore. In particolare, all’interno della Comunicazione dell’aprile 2018 dal titolo “L’intelligenza artificiale per l’Europa”<sup>20</sup>, la Commissione ha individuato, tra gli obiettivi da perseguire, quello di “assicurare un *quadro etico e giuridico* [enfasi aggiunta] adeguato, basato sui valori dell’Unione e coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE”<sup>21</sup>. Orbene, al fine di predisporre il menzionato “quadro etico e giuridico”, la Commissione ha puntualizzato che sarebbe stata indefettibile proprio la “*collaborazione con i portatori di interessi* [enfasi aggiunta]”<sup>22</sup>, e ancor più precisamente “la mobilitazione totale di partecipanti molto diversi tra loro, tra cui imprese, organizzazioni dei consumatori, sindacati e altri rappresentanti della società civile”<sup>23</sup>. Proprio in tale ottica, *inter alia*, la Commissione ha anticipato “la creazione e la messa in funzione di un’ampia piattaforma multilaterale, l’Alleanza europea per l’IA”, destinata ad occuparsi “di tutti gli aspetti dell’IA”<sup>24</sup>, coinvolgendo “tutti i portatori di interessi pertinenti per raccogliere contributi, scambiare

*ance in data protection, artificial intelligence, and the Web of Data*, in *The Theory and Practice of Legislation*, 2019, 1 ss., spec. 14.

<sup>18</sup> A. RENDA, *Artificial Intelligence: Ethics, governance and policy challenges*, cit., 77, che in materia di “*co-regulation*” afferma quanto segue: “*In the case of AI, co-regulatory schemes could be used whenever monitored self-regulation is (or has already proven to be) ineffective in securing an adequate level of protection of users’ rights, or any other lack of effectiveness in achieving policy objectives [...]*”.

<sup>19</sup> A. RENDA, *Artificial Intelligence: Ethics, governance and policy challenges*, cit., 121, che afferma quanto segue: “*In the case of co-regulatory or monitored self-regulatory schemes [...], the private sector should cooperate with EU institutions in order to enable seamless monitoring of existing policy solutions*”.

<sup>20</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “L’intelligenza artificiale per l’Europa”, 25 aprile 2018, COM/2018/237 final.

<sup>21</sup> *Ibid.* pp. 3-4. Si precisa come in quest’ambito etica e diritto siano percepiti come necessariamente complementari: l’etica può aiutare nell’interpretazione del diritto, o può raccomandare condotte che non sono direttamente imposte dal diritto; detto in altri termini, il diritto fornisce le regole del gioco, ma non spiega come giocare bene sulla base di dette regole (“*the law provides the rules of the game, but does not indicate how to play well according to the rules*”). L. FLORIDI, *Establishing the Rules for Building Trustworthy AI*, in *Nature Machine Intelligence*, 2019, 261-262.

<sup>22</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “L’intelligenza artificiale per l’Europa”, cit., 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 19.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 19.



opinioni, sviluppare e attuare misure comuni per incoraggiare lo sviluppo e l'impiego dell'IA"<sup>25</sup>. La suddetta Alleanza per l'IA, giova ricordarlo, è stata in effetti istituita già nel giugno 2018, e ha raccolto fin da subito un gran numero di adesioni<sup>26</sup>. Negli anni immediatamente successivi, essa ha letteralmente guidato il lavoro del "Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale" nominato dalla Commissione (meglio noto come AI HLEG, ovvero "*High-Level Expert Group on Artificial Intelligence*"), fornendo un apporto decisivo alla redazione dei due principali prodotti del suddetto Gruppo: gli "Orientamenti etici per un'IA affidabile" ("*Ethics Guidelines for Trustworthy AI*")<sup>27</sup>, datati 8 aprile 2019, e la "*Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence*" (ALTAI)<sup>28</sup>, del 17 luglio 2020, consistente in una lista di controllo con una serie di domande per valutare l'affidabilità dell'IA. I due strumenti sono infatti frutto di altrettante ampie consultazioni dei portatori di interessi in seno all'Alleanza: la prima è stata lanciata a partire da un iniziale progetto dei citati Orientamenti, del 18 dicembre 2018, e si è conclusa in data 1° febbraio 2019<sup>29</sup>; la seconda, invece, ha preso il via il 26 giugno 2019 e si è conclusa il 1° dicembre del medesimo anno<sup>30</sup>.

Per quanto invece riguarda ancor più nello specifico il coinvolgimento degli *stakeholder* nell'elaborazione di un quadro *giuridico* (e non solo etico) in materia di intelligenza artificiale, la Commissione europea ne evidenzia ancor più nettamente l'importanza all'interno del proprio "Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fidu-

<sup>25</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>26</sup> Sul punto v., *inter alios*: A. RENDA, *Artificial Intelligence. Ethics, governance and policy challenges*, cit., 44, che illustra come l'Alleanza europea per l'IA "*quickly attracted many adherents (2,656 participants had registered as of 4 February 2019)*".

<sup>27</sup> Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale (AI HLEG), *Orientamenti etici per un'IA affidabile*, Bruxelles, 8 aprile 2019. Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale della Commissione europea dal titolo "*Ethics guidelines for trustworthy AI*", pubblicata in data 8 aprile 2019 e disponibile al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

<sup>28</sup> AI HLEG, *The Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) for self assessment*, Bruxelles, 17 luglio 2020.

<sup>29</sup> Sul punto, v. *inter alia* la pagina del sito ufficiale della Commissione europea dal titolo "*Stakeholder Consultation on Guidelines' first draft*", disponibile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/stakeholder-consultation-guidelines-first-draft.html>. Sul punto, v. *inter alios*: M. BARRIO ANDRÉS, *Towards legal regulation of artificial intelligence*, in *Revista IUS*, 2021, 35 ss.

<sup>30</sup> Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale della Commissione europea dal titolo "*Pilot the Assessment List of the Ethics Guidelines for Trustworthy AI*", disponibile al seguente link:

<https://ec.europa.eu/futurium/en/ethics-guidelines-trustworthy-ai/pilot-assessment-list-ethics-guidelines-trustworthy-ai.html>

cia”, del 19 febbraio 2020<sup>31</sup>. Esso, preliminarmente, si pone come esplicito scopo proprio quello di definire le opzioni strategiche su come adottare un “approccio normativo” che abbia “il duplice obiettivo di promuovere l’adozione dell’IA e di affrontare i rischi associati a determinati utilizzi di questa nuova tecnologia”<sup>32</sup>. La Commissione, infatti, pur ricordando l’importanza degli atti non vincolanti adottati dal Gruppo di esperti ad alto livello, ha sottolineato la necessità di adottare un “quadro normativo europeo chiaro”, nonché giuridicamente vincolante, il quale “rafforzerebbe la fiducia dei consumatori e delle imprese nell’IA e accelererebbe quindi l’adozione della tecnologia”<sup>33</sup>. Orbene, alla luce di quanto esposto sino a ora, non sorprenderà il fatto che la Commissione abbia concluso annunciando l’avvio di “un’ampia consultazione della società civile, dell’industria e del mondo accademico negli Stati membri in merito a proposte concrete per un approccio europeo all’IA”<sup>34</sup>; tale consultazione avrebbe infatti consentito “un dialogo globale con tutti i portatori di interessi”, finalizzato a informare le successive fasi del lavoro della Commissione<sup>35</sup>.

La consultazione si è svolta dal 19 febbraio al 14 giugno 2020 e, anche grazie al ruolo della summenzionata Alleanza europea per l’IA, ha raccolto un’ampia gamma di punti di vista sui successivi passaggi nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Ancor più nello specifico, nell’ambito della consultazione, attraverso un questionario *online*, sono stati ricevuti oltre 1215 contributi: l’84% di questi sono giunti da Stati membri UE, ma vi sono state risposte anche da Paesi terzi, come Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Giappone, India, Turchia e Cina<sup>36</sup>.

Per quanto riguarda la composizione soggettiva dei partecipanti al questionario, i contributi sono pervenuti da 372 cittadini UE, 222 imprese, 152 istituzioni accademiche/di ricerca, 131 associazioni di imprese, 128 organizzazioni non governative, 73 autorità pubbliche, 34 cittadini extra-UE, 22 sindacati, 9 organizzazioni di consumatori, un’organizzazione ambientale e 72 partecipanti che si sono classificati come “altri”. Inoltre, in aggiunta alle

<sup>31</sup> Libro bianco della Commissione europea “sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, 19 febbraio 2020, COM/2020/65 final.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>34</sup> *Ibid.*, p. 28.

<sup>35</sup> *Ibid.*, p. 29.

<sup>36</sup> Commissione europea, *Public consultation on the AI White Paper. Final report*, Novembre 2020, scaricabile al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/white-paper-artificial-intelligence-public-consultation-towards-european-approach-excellence-and>, p. 3.

risposte al questionario oppure sotto forma di contributi indipendenti, sono stati altresì presentati oltre 450 documenti di sintesi<sup>37</sup>.

Orbene, la “legge sull’intelligenza artificiale”, proposta dalla Commissione europea nell’aprile del 2021, e nel momento in cui si scrive prossima all’adozione, può essere considerata a tutti gli effetti il frutto dell’appena descritto processo di coinvolgimento degli *stakeholder* nella regolazione dell’IA.

Preliminarmente, sul piano dell’*an* di un intervento legislativo da parte dell’UE in materia di IA, i portatori di interessi hanno espresso in sede di consultazione un consenso diffuso in merito alle necessità di attivarsi per colmare le lacune legislative<sup>38</sup>. Ancor più nello specifico, infatti, ben il 42% dei partecipanti ha richiesto l’introduzione di una nuova regolamentazione dell’IA, a cui si aggiunge un altro 33% che ha suggerito modifiche all’attuale legislazione; solamente il 3%, invece, ha ritenuto sufficiente l’odierna disciplina<sup>39</sup>. Al contempo, numerosi commenti hanno suggerito alla Commissio-

<sup>37</sup> Sul punto, v. la pagina del sito ufficiale della Commissione europea dedicata alla consultazione sul “Libro bianco sull’intelligenza artificiale – Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia”, disponibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach/public-consultation\\_en](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12270-White-Paper-on-Artificial-Intelligence-a-European-Approach/public-consultation_en). Sul punto v. anche: Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, cit., p. 8, che illustra quanto segue: “[...] Una consultazione pubblica online è stata avviata il 19 febbraio 2020, unitamente alla pubblicazione del Libro bianco sull’intelligenza artificiale, ed è durata fino al 14 giugno 2020. L’obiettivo di tale consultazione era raccogliere opinioni e pareri sul Libro bianco. Tale consultazione è stata rivolta a tutti i portatori di interessi coinvolti del settore pubblico e di quello privato, compresi governi, autorità locali, organizzazioni commerciali e non, parti sociali, esperti, accademici e cittadini. Dopo aver analizzato tutte le risposte pervenute, la Commissione ha pubblicato una sintesi dei risultati, così come le singole risposte, sul proprio sito web. Complessivamente sono pervenuti 1215 contributi, di cui 352 da imprese od organizzazioni/associazioni di imprese, 406 da persone fisiche (92% persone fisiche dell’UE), 152 a nome di istituzioni accademiche/di ricerca e 73 da autorità pubbliche. I pareri della società civile sono stati rappresentati da 160 partecipanti (tra cui 9 organizzazioni di consumatori, 129 organizzazioni non governative e 22 sindacati); 72 partecipanti hanno invece contribuito classificandosi come “altri”. Dei 352 rappresentanti di imprese e dell’industria, 222 sono stati imprese e rappresentanti di imprese, il 41,5% delle quali apparteneva alla categoria delle micro, piccole e medie imprese. Nel resto dei casi si è trattato di associazioni di imprese. Complessivamente l’84% delle risposte ricevute da imprese e dall’industria è pervenuto dall’UE-27. A seconda della domanda, tra 81 e 598 partecipanti hanno utilizzato l’opzione di testo libero per inserire osservazioni. Oltre 450 documenti di sintesi sono stati presentati tramite il sito web EUSurvey, in aggiunta alle risposte al questionario (oltre 400) oppure sotto forma di contributi indipendenti (oltre 50) [...]”.

<sup>38</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, cit., p. 8.

<sup>39</sup> Commissione europea, *Public consultation on the AI White Paper. Final report*, cit., p. 7, che illustra quanto segue: “To address such concerns, 42% of respondents requested the introduction of a new regulatory framework on AI; another 33% thought that the current legislation may need to be

ne di “evitare duplicazioni, obblighi contrastanti e una regolamentazione eccessiva”, puntando invece su un “quadro normativo proporzionato e neutro dal punto di vista tecnologico”<sup>40</sup>.

Inoltre, il dialogo con gli *stakeholder* ha anche e soprattutto contribuito a plasmare il *contenuto* del Regolamento, di cui si è detto più ampiamente sopra. Per prima cosa, l’approccio basato sul rischio, che (come si è illustrato) caratterizza l’intero strumento, è stato esplicitamente caldeggiato dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Il ricorso a un quadro così impostato è stato infatti considerato un’opzione migliore rispetto a una regolamentazione di natura generale applicabile a tutti i sistemi di IA. È stato inoltre ritenuto che i tipi di rischi e minacce debbano essere basati su un approccio per singolo settore e per singolo caso, e pure che i rischi debbano essere calcolati tenendo conto del loro impatto su diritti e sicurezza<sup>41</sup>.

Non solo: il coinvolgimento dei portatori di interessi non ha influito esclusivamente sull’impostazione generale della “legge”, ma pure su aspetti ben più specifici. I partecipanti alla consultazione, ad esempio, avevano espresso forti dubbi sull’utilizzo pubblico di sistemi di identificazione biometrica remota: il 28% si era detto favorevole a vietare *tout court* tale tecnologia in spazi pubblici; un altro 29% aveva richiesto l’adozione di una specifica normativa UE prima che tali sistemi potessero essere usati in spazi accessibili al pubblico; il 20% aveva comunque richiesto l’introduzione di ulteriori requisiti e condizioni<sup>42</sup>. Orbene, tale impulso, proveniente dalla maggior parte degli *stakeholder* intervenuti, si è convertito nel vero e proprio divieto di ricorrere a sistemi di identificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, fatta salva l’applicazione di talune eccezioni limitate.

Ma vi è ancora di più. Si è infatti visto come il Regolamento consenta sul mercato europeo i sistemi di IA che creano un rischio “alto” per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali delle persone fisiche, ma subordinatamente al rispetto di determinati *requisiti*. Ebbene, tali requisiti, che “costi-

*modified in order to address the gaps identified. Only 3% agreed that current legislation is fully sufficient”.*

<sup>40</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, cit., p. 8.

<sup>41</sup> *Ibid.*, p. 9.

<sup>42</sup> Commissione europea, *Public consultation on the AI White Paper. Final report*, cit., p. 11, che illustra quanto segue: “*Respondents voiced doubts on the public use of remote biometric identification systems, with 28% of them supporting a general ban of this technology in public spaces. Another 29% required a specific EU guideline or legislation before such systems may be used in publicly accessible spaces. 20% wanted to see more requirements or conditions for remote biometric identification. Just 6% of respondents argued that the current situation is sufficient*”.

tuiscono già lo stato dell'arte per numerosi operatori diligenti", vengono definiti nella Relazione alla Proposta del 2021 come "il risultato di due anni di lavoro preparatorio, derivato dagli orientamenti etici del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale, guidato da più di 350 organizzazioni"<sup>43</sup>. Un chiaro segnale del fatto che nella "legge" sono confluiti i contributi dei portatori di interessi raccolti non solo in occasione della consultazione sul Libro bianco del 2020, ma anche nell'ambito dei processi partecipativi che avevano avuto luogo in precedenza, a partire dal 2018.

In definitiva, citando le parole utilizzate dalla stessa Commissione nella Comunicazione "Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale" (anch'essa dell'aprile 2021)<sup>44</sup>, il Regolamento può essere definito a tutti gli effetti come "il risultato di 3 anni di intense attività di definizione di politiche in materia di IA" e di "un'ampia consultazione dei portatori di interessi"<sup>45</sup>, svoltasi in varie fasi: non solo a partire dal Libro bianco del 2020, ma già da prima.

### 3. La "legge sull'intelligenza artificiale" come punto di partenza di successivi processi di co-regolazione: il ruolo delle *regulatory sandboxes*

Come si è anticipato, tuttavia, la "legge sull'intelligenza artificiale" non si limita a raccogliere i frutti di un precedente processo di coinvolgimento degli *stakeholder* nella regolazione, ma incoraggia anche l'utilizzo di ulteriori modalità, anche atipiche, di co-regolazione dell'IA. L'esempio più emblematico è, con ogni probabilità, quello rappresentato dalle c.d. "*regulatory sandboxes*", o "spazi di sperimentazione normativa"<sup>46</sup>.

<sup>43</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio "che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione", cit., p. 8.

<sup>44</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale", 21 aprile 2021, COM/2021/205 final.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 5.

<sup>46</sup> Sulle *regulatory sandboxes* v., *inter alios*: L. BROMBERG, A. GODWIN, I. RAMSAY, *Fintech sandboxes: achieving a balance between regulation and innovation*, in *Journal of banking and finance law and practice*, 2017, 314 ss.; G. BRANELLEC, J. LEE, *Le choix du modèle de régulation des Fintech: entre sandbox et soundbox*, in *Revue d'économie financière*, 2019, 387 ss.; E. CORAPI, *Regulatory Sandbox nel Fintech?*, in E. CORAPI, R. LENER (a cura di), *I diversi settori del FinTech. Problemi e prospettive*, Wolters Kluwer, Milano, 2019, 13 ss.; M. T. PARACAMPO, *Dalle regulatory sandboxes al network dei facilitatori di innovazione tra decentramento sperimentale e condivisione europea*, in *Rivista di Diritto Bancario*, 2019, 219 ss.; M. LESHER, *Bringing new digitally enabled products and services to market: sandboxes and the role of policy experimentation*, in *cepr.org*, 2020; W.G. RINGE, C. RUOF, *Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2020, ss. 604; M. GÓMEZ SANTOS, *Régimen jurídico del "regulatory sandbox" en España*, in *Revista de Derecho del Sistema Financiero: mercados, operadores e contratos*, 2021, 195 ss.; G. LO SAPIO, *Il regolatore alle prese con le tecnologie emergenti. Le regulatory sand-*

Stando alle definizioni abbracciate a livello UE, e segnatamente dal Consiglio dell’Unione, le “*regulatory sandboxes*” consistono in “quadri concreti che, fornendo un contesto strutturato per la sperimentazione, consentono, se del caso in un ambiente reale, di testare tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi – al momento soprattutto nel contesto della digitalizzazione – per un periodo di tempo limitato e in una parte limitata di un settore o di un ambito soggetto a vigilanza regolamentare, garantendo la messa in atto di opportune misure di salvaguardia”<sup>47</sup>. Tale nozione va spesso e volentieri di pari passo con un altro concetto, quello di “*experimentation clauses*”, o “clausole di sperimentazione”: si tratta di “disposizioni giuridiche che consentono alle autorità incaricate di attuare e applicare la legislazione di esercitare, caso per caso, un certo grado di flessibilità in relazione alla sperimentazione di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi”; spesso e volentieri, esse costituiscono proprio la base giuridica degli spazi di sperimentazione normativa<sup>48</sup>.

Detto in termini ancor più semplici, le *sandboxes* sono dunque spazi, virtuali oppure fisici, nei quali è possibile testare per periodi limitati progetti innovativi sul piano tecnologico, con la possibilità di derogare alla normativa di settore, consentendo ai promotori di svolgere i *test* nella maniera più completa ed efficiente possibile. Esse sono caratterizzate da un’ulteriore peculiarità: i risultati di *test* e sperimentazioni possono essere utilizzati come base per una successiva ed eventuale modifica normativa<sup>49</sup>.

Nell’Unione europea, alcuni Stati membri hanno già fatto un certo ricorso a spazi di sperimentazione normativa. In Italia, ad esempio, tale strumento è stato introdotto, con il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 detto “Decreto Crescita” (a cui è seguito il Decreto 30 aprile 2021 n. 100 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), nel settore della c.d. “finanza tecnologica”

*box tra principi dell’attività amministrativa e rischio di illusione normativa*, in *Federalismi.it*, 2022, 88 ss.; A. MERLINO, *Il regulatory sandbox. Una nuova prospettiva ordinamentale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022; A. MERLINO, *Il regulatory sandbox e la teoria delle fonti*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna online*, 2022; M. T. PARACAMPO, *Il percorso evolutivo ed espansivo delle regulatory sandboxes da FinTech ai nuovi lidi operativi del prossimo futuro*, in *Federalismi.it*, 2022, 207 ss.; M. TRAPANI, *L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 2022, 215 ss..

<sup>47</sup> Sul punto v.: Consiglio dell’Unione europea, *Conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all’innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell’era digitale*, 16 novembre 2020, disponibile al seguente link: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2020-INIT/it/pdf>, § 8.

<sup>48</sup> *Ibid.*, § 9.

<sup>49</sup> M. TRAPANI, *L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento*, cit., 216-217.

o “*fintech*” (ovvero quella parte del mondo finanziario in cui, sfruttando l’innovazione tecnologica, è possibile sviluppare nuovi modelli di *business*, processi, prodotti e anche nuovi operatori di mercato)<sup>50</sup>.

Sempre in riferimento al contesto nazionale italiano, ancor più emblematica ai nostri fini, e dunque meritevole di particolare attenzione, è l’iniziativa “Sperimentazione Italia”, regolamentata dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e segnatamente dal suo art. 36<sup>51</sup>. Questa tipologia di *sandbox*, a differenza di quella *fintech*, è caratterizzata dall’attenzione del legislatore alla c.d. “trasformazione digitale della pubblica amministrazione”, e come tale ha una natura multisettoriale<sup>52</sup>. La disposizione rilevante, nello specifico, prevede che “[a]l fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Università, gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari [...], che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale *domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato [...] che impediscono la sperimentazione* [enfasi aggiunta]” (art. 36, comma 1).

Una volta autorizzata la sperimentazione, il ruolo di supervisione spetta alla summenzionata struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, meglio nota come Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) e avente il compito di promuovere e coordinare le azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali<sup>53</sup>: essa, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, “vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte,

<sup>50</sup> *Ibid.*, p. 229.

<sup>51</sup> Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, art. 36 (“Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione”). Sul punto v. la pagina dedicata a “Sperimentazione Italia” sul sito ufficiale del Governo italiano, disponibile al seguente link: <https://innovazione.gov.it/progetti/sperimentazione-italia/>

<sup>52</sup> M. TRAPANI, *L’utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull’ordinamento*, cit., 232.

<sup>53</sup> Sul Dipartimento per la trasformazione digitale, v. la pagina dedicata sul sito ufficiale del Governo italiano, disponibile al seguente link:

<https://innovazione.gov.it/dipartimento/la-struttura/>

l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell’ambiente e della vita” (art. 36, comma 4)<sup>54</sup>.

Al termine della sperimentazione, il DTD “attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si è conclusa positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunità di *modifica delle disposizioni* [enfasi aggiunta] di legge o di regolamento che disciplinano l’attività oggetto di sperimentazione” (art. 36, comma 5); infine, entro novanta giorni dalla data dell’eventuale attestazione positiva, il Governo “promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attività oggetto di sperimentazione” (art. 36, comma 6).

Tra i progetti portati avanti nell’ambito dell’appena descritta cornice, se ne possono citare alcuni rientranti nella galassia delle “*smart cities*”, i.e. luoghi in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese<sup>55</sup>, e ancor più precisamente nel settore della c.d. “*smart mobility*”, finalizzata a fornire soluzioni di mobilità efficienti, sostenibili e interconnesse<sup>56</sup>: ci si riferisce, in particolare, alla sperimentazione nel Comune di Milano di “Yape”,

<sup>54</sup> Sul ruolo del DTD e del MiSE nell’ambito di “Sperimentazione Italia”, v. la pagina dedicata sul sito ufficiale del Governo italiano, disponibile al seguente link:

<https://innovazione.gov.it/progetti/sperimentazione-italia/>

<sup>55</sup> Sulle *smart cities*, v. la pagina dedicata sul sito ufficiale della Commissione europea, disponibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities\\_en](https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en)

<sup>56</sup> Su “*smart cities*” e “*smart mobility*”, v. *inter alios*: M. FINCK, M. LAMPING, V. MOSCON, H. RICHTER (a cura di), *Smart Urban Mobility. Law, Regulation, and Policy*, Springer, Berlino, 2020. In particolare, sulla definizione di “*smart mobility*”, v. *inter alios*: S. RANCHORDÁS, *Smart Mobility, Transport Poverty and the Legal Framework of Inclusive Mobility*, in M. FINCK, M. LAMPING, V. MOSCON, H. RICHTER (a cura di), *Smart Urban Mobility. Law, Regulation, and Policy*, cit., 61 ss, spec. 67, secondo cui: “*Smart mobility is a novel and complex concept which refers to transportation and more broadly to mobility solutions based on IT. The concept of smart mobility has been defined in the literature by reference to four central elements: first, it includes vehicle technology (e.g. alternative fuels, electric mobility, autonomous driving and vehicle dynamics; second, it is supported by Intelligent Transport Systems such as connected vehicles or intelligent traffic management; third, it requires large amounts of data on transportation, weather and traffic conditions that corresponds to the real-time demand of passengers; fourth, it includes the development of new mobility services such as ride-sharing, new biking systems and multimodal transportation*”. Sul punto v. anche: H. JEEKEL, *Social Sustainability and Smart Mobility: Exploring the relationship*, in *Transportation Research Procedia*, 2017, 4296 ss, spec. 4305.



il robot fattorino a guida autonoma<sup>57</sup>, oppure a quella di bus navetta a guida autonoma lungo le vie di Torino<sup>58</sup>.

Oltre all'Italia, vi sono comunque anche altri Stati membri UE che hanno fatto ricorso agli “spazi di sperimentazione normativa”. È infatti possibile citare la Spagna, che come l'Italia ha istituito una *sandbox* relativa al settore *fintech*; la Germania, che ha incentivato l'utilizzo di clausole di sperimentazione da parte dei singoli *Länder* in numerosi settori, tra cui ancora una volta quello del trasporto intelligente: sul punto, è significativa l'esperienza di Amburgo, ove è stato portato avanti il progetto “HEAT” (*Hamburg Electric Autonomous Transportation*) per testare bus a guida autonoma; il Portogallo, dove la sperimentazione si svolge in un luogo fisico definito “Zona Franca Tecnologica” (ZLT), ovvero sia un'area geografica e “tematica” in cui sperimentare progetti tecnologicamente innovativi; e la Francia, che ha istituito *sandboxes* per il settore energetico, nonché per progetti relativi alla tutela e al trattamento dei dati personali in diversi settori (come sanità e trasporti)<sup>59</sup>.

Orbene, compiuto un simile *excursus* è ora possibile fare ritorno al Regolamento “che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale”. Già la Commissione, nella sua Proposta, aveva sottolineato l'importanza degli spazi di sperimentazione normativa<sup>60</sup> e aveva tentato di dettare una disciplina che ne incoraggiasse l'istituzione<sup>61</sup>. Il Consiglio e il Parlamento europeo

<sup>57</sup> Sul punto v., *inter alia*: A Milano arriva Yape, il robot fattorino a guida autonoma, in *www.ansa.it*, 19 luglio 2022, disponibile al seguente link:

[https://www.ansa.it/canale\\_motori/notizie/attualita/2022/07/19/a-milano-arriva-yape-il-robot-fattorino-a-guida-autonoma\\_9a7e2af0-1af1-444e-ae9b-4d6fb128ea48.html](https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/attualita/2022/07/19/a-milano-arriva-yape-il-robot-fattorino-a-guida-autonoma_9a7e2af0-1af1-444e-ae9b-4d6fb128ea48.html)

<sup>58</sup> Sul punto v., *inter alia*: A Torino sperimentazione di navette senza conducente, in *www.ansa.it*, 17 febbraio 2022, disponibile al seguente al link:

[https://www.ansa.it/canale\\_motori/notizie/istituzioni/2022/02/17/auto-ok-a-sperimentazione-navette-a-guida-autonoma-su-strada\\_c5c49984-bbfb-4a66-8963-baebda55923e.html](https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2022/02/17/auto-ok-a-sperimentazione-navette-a-guida-autonoma-su-strada_c5c49984-bbfb-4a66-8963-baebda55923e.html)

<sup>59</sup> M. TRAPANI, *L'utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull'ordinamento*, cit., 233-239.

<sup>60</sup> Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione”, cit., Considerando 71, in base a cui: “L'intelligenza artificiale è una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che richiede nuove forme di sorveglianza regolamentare e uno spazio sicuro per la sperimentazione, garantendo nel contempo un'innovazione responsabile e l'integrazione di tutele adeguate e di misure di attenuazione dei rischi. Al fine di garantire un quadro giuridico favorevole all'innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente alle perturbazioni, è opportuno incoraggiare le autorità nazionali competenti di uno o più Stati membri a istituire spazi di sperimentazione normativa in materia di intelligenza artificiale per agevolare lo sviluppo e le prove di sistemi di IA innovativi, sotto una rigorosa sorveglianza regolamentare, prima che tali sistemi siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio”.

<sup>61</sup> *Ibid.*, art. 53 (“Spazi di sperimentazione normativa per l'IA”), in base a cui: “1. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti da una o più autorità competenti degli Stati membri o dal Garante europeo della protezione dei dati forniscono un ambiente controllato che facilita lo

sono poi andati addirittura oltre, arricchendo e perfezionando ulteriormente la relativa disciplina (come si dirà a breve).

Arrivando quindi al testo risultante dall’accordo tra i co-legislatori, esso ricorda fin dai propri Considerando come l’IA sia una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione, che richiede sorveglianza regolamentare e uno spazio sicuro e controllato per la sperimentazione, garantendo nel contempo un’innovazione responsabile e l’integrazione di tutele adeguate e di misure di attenuazione dei rischi. Perciò, “gli Stati membri dovrebbero garantire che le rispettive autorità nazionali competenti istituiscano *almeno uno* [enfasi aggiunta] spazio di sperimentazione normativa in materia di IA a livello nazionale”, al fine di “agevolare lo sviluppo e le prove di sistemi di IA innovativi, sotto una rigorosa sorveglianza regolamentare, prima che tali sistemi siano immessi sul mercato o altrimenti messi in servizio” (Considerando 138).

Conseguentemente l’*AI Act*, il cui intero Capo VI (artt. 57-63) riguarda le “Misure a sostegno dell’innovazione”, dedica l’art. 57 proprio agli “Spazi di sperimentazione normativa per l’IA” e stabilisce che gli Stati membri “provvedono affinché le loro autorità competenti istituiscano *almeno uno* [enfasi

sviluppo, le prove e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico. Ciò avviene sotto la guida e il controllo diretti delle autorità competenti al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di altre normative dell’Unione e degli Stati membri controllate all’interno dello spazio di sperimentazione. 2. Gli Stati membri garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell’ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l’accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l’IA. 3. Gli spazi di sperimentazione normativa per l’IA non pregiudicano i poteri correttivi e di controllo delle autorità competenti. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza e i diritti fondamentali individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi deve comportare l’adozione di immediate misure di attenuazione e, in mancanza di ciò, la sospensione del processo di sviluppo e di prova fino a che tali rischi non risultino attenuati. 4. I partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l’IA restano responsabili ai sensi della normativa applicabile dell’Unione e degli Stati membri in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione. 5. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno istituito spazi di sperimentazione normativa per l’IA coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del comitato europeo per l’intelligenza artificiale. Esse presentano al Comitato e alla Commissione relazioni annuali sui risultati dell’attuazione di tali sistemi, comprese le buone pratiche, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull’applicazione del presente regolamento e di altre normative dell’Unione soggette a controllo nell’ambito dello spazio di sperimentazione. 6. Le modalità e le condizioni di funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA, compresi i criteri di ammissibilità e la procedura per la domanda, la selezione, la partecipazione e l’uscita dallo spazio di sperimentazione, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti sono stabiliti in atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 74, paragrafo 2”.

aggiunta] spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale”, che sia operativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento (art. 57, par. 1). Si noti bene che la necessità per ciascun paese UE di istituire almeno una *regulatory sandbox* non era presente nella Proposta originaria della Commissione, la quale, pur incoraggiando la creazione di simili spazi (come si è detto), non contemplava tale obbligo; si tratta, piuttosto, di un elemento aggiunto su impulso del Parlamento europeo.

È poi previsto che possano essere istituite ulteriori *sandboxes* “a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri” (art. 57, par. 2), oppure da parte del Garante europeo della protezione dei dati (art. 57, par. 3). Anche tali disposizioni sono frutto di suggerimenti del Parlamento, intenzionato a offrire un ampio ventaglio di possibilità aggiuntive rispetto allo spazio di sperimentazione normativa obbligatorio di cui sopra.

Le *sandboxes* possono pure comprendere prove in “condizioni reali”, comunque soggette a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione (art. 57, par. 5); una specificazione introdotta, stavolta, dall'Orientamento generale del Consiglio.

È altresì stabilito che le autorità nazionali per la protezione dei dati e le autorità che forniscono o sostengono l'accesso ai dati devono essere associate al funzionamento della *regulatory sandbox* e partecipare al controllo nei limiti dei rispettivi compiti e poteri (art. 57, par. 10); che i poteri correttivi o di controllo delle autorità competenti non devono essere pregiudicati dagli spazi di sperimentazione normativa (art. 57, par. 11); e che i partecipanti alla *sandbox* restano responsabili ai sensi delle pertinenti normative per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione (art. 57, par. 12).

Le autorità nazionali competenti devono presentare, all'ufficio per l'IA istituito dalla Commissione ex art. 64, nonché al comitato europeo per l'intelligenza artificiale di cui all'art. 65 (composto da un rappresentante per Stato membro), relazioni annuali sui progressi e sui risultati dell'attuazione degli spazi (art. 57, par. 16).

L'art. 58 del Regolamento, inoltre, al fine di evitare la frammentazione all'interno dell'UE, prevede che siano adottati da parte della Commissione degli atti di esecuzione che precisino le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione delle *sandboxes*.

Infine, meritevole di menzione è anche l'art. 60, che consente prove di sistemi di IA “in condizioni reali *al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa* [enfasi aggiunta]”, e dunque senza i relativi controlli, ancorché in presenza di condizioni e garanzie specifiche. Si tratta, anche questa, di una possibilità non presente nella Proposta della Commissione, ma aggiunta su iniziativa del Consiglio.

#### **4. Riflessioni conclusive: la “legge sull’intelligenza artificiale” come uno strumento di promozione di una specifica modalità di regolamentazione dell’IA**

Il presente contributo, dopo aver offerto una panoramica della “legge sull’intelligenza artificiale” proposta dalla Commissione nel 2021 e del relativo *iter legis*, ha messo in evidenza che il Regolamento si pone, da un lato, come punto di arrivo di un lungo processo di co-regolazione, svoltosi a partire dal 2018 e intensificatosi a seguito del Libro bianco del 2020; dall’altro lato, come punto di partenza di un successivo coinvolgimento dei portatori di interessi, dal momento che incoraggia l’utilizzo di ulteriori modalità, anche atipiche, di co-regolazione dell’IA: tra queste spiccano in particolar modo le *regulatory sandboxes* (ma non solo: come si è visto, sono pure consentite prove di sistemi di IA in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa).

Si potrebbe andare perfino oltre e affermare che l’intenzione delle istituzioni UE, in riferimento al complesso e mutevole settore dell’intelligenza artificiale, parrebbe essere quella di incentivare una replicazione a livello dei singoli Stati membri del *modus operandi* utilizzato a livello di Unione, ovviamente con le debite differenze.

Sul piano UE, lo si è detto, l’istituzione che si fa promotrice della co-regolazione è in particolar modo la Commissione. Quest’ultima, nel caso in cui l’auto-regolazione monitorata del settore si riveli inefficace, ha il compito di considerare l’opportunità di azioni ulteriori e il ricorso a vere e proprie forme di co-regolazione. Ed è proprio così che, nell’ambito dell’IA, essa ha agito fin dal 2018, interpellando gli *stakeholder* in differenti fasi e con svariate modalità al fine di giungere a un quadro non solo etico, ma anche giuridico della materia: prima, attraverso l’istituzione del Gruppo di esperti ad alto livello sull’intelligenza artificiale e dell’Alleanza europea per l’IA, che a loro volta hanno avuto un ruolo chiave nelle due ampie consultazioni svoltesi a cavallo tra il 2018 e il 2019; poi, nel 2020, lanciando un’ulteriore consultazione a partire dal più volte citato Libro bianco. Tutto ciò, con la finalità di aumentare tanto la legittimazione democratica, quanto ancor di più l’efficacia del processo decisionale UE, sfruttando le competenze e l’esperienza degli specialisti del settore per fronteggiare gli aspetti più problematici.

A livello nazionale, invece, si tenta come anticipato una riproposizione di quello schema di dialogo Commissione-*stakeholder*, in cui il posto della prima viene ovviamente preso dalle autorità pubbliche competenti dei singoli Stati. Proprio in quest’ottica, si cercano di promuovere strumenti come gli spazi di sperimentazione normativa: così facendo, si incentivano le pubbliche amministrazioni a superare le difficoltà tecniche o tecnologiche che inevitabilmente si pongono in tema di IA mediante un dialogo con i privati, con le aziende, con i tecnici e con altri portatori di interessi<sup>62</sup>.

Guardando alle esperienze già maturate in tema di *regulatory sandboxes*, particolarmente emblematici delle dinamiche appena descritte sono i progetti avviati nell’ambito di “Sperimentazione Italia” con riferimento alle *smart cities* e alla *smart mobility*. Qui, le autorità pubbliche protagoniste della co-regolazione sono, lo si è visto, specialmente il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello Sviluppo economico; ma chiaramente hanno un ruolo chiave anche gli enti locali interessati, come i Comuni di Milano e di Torino. Orbene, il ricorso alle *sandboxes* permette alle suddette autorità di coinvolgere un gran numero di soggetti: altri enti pubblici; imprese di varie dimensioni attive in diversi settori, tra cui a titolo meramente esemplificativo piace menzionare EuroMilano S.p.A., società realizzatrice di UpTown, il nuovo distretto residenziale high-tech a Milano in cui si muove il robot fattorino Yape<sup>63</sup>; nonché, ovviamente, i cittadini dei Comuni di cui trattasi. Tutti soggetti che, grazie alle loro diverse e preziose competenze e sensibilità, sono in grado di fornire un contributo decisivo alla regolazione dell’IA. Orbene, esperienze come quelle appena ricordate o, per citarne un’altra, come quella maturata ad Amburgo col progetto HEAT, rappresentano il paradigma perfetto di ciò che il Regolamento vorrebbe incentivare a livello dei singoli Stati membri.

<sup>62</sup> Sul punto v.: M. TRAPANI, *L'utilizzo delle sandboxes normative: una ricognizione comparata delle principali esperienze di tecniche di produzione normativa sperimentali e il loro impatto sull'ordinamento*, cit., 222.

<sup>63</sup> Sul punto v. la pagina dedicata a Yape sul sito di EuroMilano S.p.A., disponibile al seguente link: <https://www.euromilano.net/news/yape-consegna-il-futuro-sulla-soglia-di-casa-dei-residenti-di-uptown/>

In definitiva, si potrebbe concludere dicendo che le istituzioni UE con “legge sull’intelligenza artificiale” non intendono solo dettare una disciplina dell’IA, ma addirittura promuovere una *modalità di regolamentazione* di tale materia, basata sul continuo coinvolgimento dei portatori di interessi da parte delle autorità pubbliche, in tutte le fasi e a tutti i livelli: europeo, nazionale, locale. Una modalità che si rende necessaria alla luce della complessità e della mutevolezza delle sfide derivanti dallo sviluppo dell’IA, nonché dell’importanza dei diritti fondamentali in gioco<sup>64</sup>.

<sup>64</sup> Sul punto v.: Proposta della Commissione europea di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione”, cit., p. 12, in base a cui: “L’utilizzo dell’IA con le sue caratteristiche specifiche (ad esempio opacità, complessità, dipendenza dai dati, comportamento autonomo) può incidere negativamente su una serie di diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“la Carta”). La presente proposta mira ad assicurare un livello elevato di protezione di tali diritti fondamentali e ad affrontare varie fonti di rischio attraverso un approccio basato sul rischio chiaramente definito. Definendo una serie di requisiti per un’IA affidabile e di obblighi proporzionati per tutti i partecipanti alla catena del valore, la presente proposta migliorerà e promuoverà la protezione dei diritti tutelati dalla Carta: il diritto alla dignità umana (articolo 1), al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8), alla non discriminazione (articolo 21) e alla parità tra donne e uomini (articolo 23). Essa mira a prevenire un effetto dissuasivo sui diritti alla libertà di espressione (articolo 11) e alla libertà di riunione (articolo 12), nonché ad assicurare la tutela del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articoli 47 e 48), così come il principio generale di buona amministrazione. La presente proposta inciderà inoltre positivamente, secondo quanto applicabile in determinati settori, sui diritti di una serie di gruppi speciali, quali i diritti dei lavoratori a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), un livello elevato di protezione dei consumatori (articolo 38), i diritti del minore (articolo 24) e l’inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Rilevante è anche il diritto a un livello elevato di tutela dell’ambiente e al miglioramento della sua qualità (articolo 37), anche in relazione alla salute e alla sicurezza delle persone. Gli obblighi di prova ex ante, di gestione dei rischi e di sorveglianza umana faciliteranno altresì il rispetto di altri diritti fondamentali, riducendo al minimo il rischio di decisioni errate o distorte assistite dall’IA in settori critici quali l’istruzione e la formazione, l’occupazione, servizi importanti, le attività di contrasto e il sistema giudiziario. Nel caso in cui si verificino comunque violazioni dei diritti fondamentali, un ricorso efficace a favore delle persone lese sarà reso possibile assicurando la trasparenza e la tracciabilità dei sistemi di IA unitamente a rigidi controlli ex post”.